



SR MEDIAZIONE E FORMAZIONE

Autorizzazione Ministero della Giustizia N.155 O.d.M.

Sede Legale

Via Card. Guglielmo Sanfelice, 33 - 80134

Tel/Fax: 0817147263

e-mail: info@srmediaform.it

p.e.c.: info@pec.srmediaform.it

INDENNITÀ DI MEDIAZIONE, BENEFICI FISCALI E CREDITO D'IMPOSTA

Tutti gli importi minimi indicati nelle tabelle seguenti per gli scaglioni di riferimento **sono inderogabili** ai sensi del comma 4 dell'art. 31 del DM 150/23

A. INDENNITÀ E SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia nr. 150 del 2023, per le procedure di mediazione iniziate con **domanda presentata dal 15 Novembre 2023** ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, oltre alle spese vive. Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione. **Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.**

Per le materie del contenzioso per cui l'incontro di mediazione è condizione di procedibilità¹ (cd. "materie obbligatorie"), per le mediazioni delegate dal giudice e per clausola contrattuale²

| VALORE DELLA LITE | SPESE DI AVVIO | SPESE DI MEDIAZIONE | TOTALE IVA ESCLUSA | TOTALE IVA INCLUSA |
|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Fino a € 1.000 e indeterminato basso | € 32 | € 48 | € 80 | € 97,60 |
| Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminato medio | € 60 | € 96 | € 156 | € 190,32 |
| Superiore a € 50.000 e indeterminato alto | € 88 | € 136 | € 224 | € 273,28 |

Per tutte le materie del contenzioso civile e commerciale relative a diritti disponibili³ (cd. "materie volontarie")

| VALORE DELLA LITE | SPESE DI AVVIO | SPESE DI MEDIAZIONE | TOTALE IVA ESCLUSA | TOTALE IVA INCLUSA |
|---|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Fino a € 1.000 e indeterminato basso | € 40 | € 60 | € 100 | € 122 |
| Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminato medio | € 75 | € 120 | € 195 | € 237,90 |
| Superiore a € 50.000 e indeterminato alto | € 110 | € 170 | € 280 | € 341,60 |

1 Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera (incluso prestazione d'opera intellettuale), rete, somministrazione (incluso contratti di energia, acqua e servizi var), società di persone e subfornitura. 2 Importi ridotti di un quinto ai sensi dell'art. 28, comma 8, del DM 150/2023. 3 Tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, come a titolo di esempio: contratti e obbligazioni varie, responsabilità extracontrattuale, vendita di cose mobili, appalto, recupero crediti di qualsiasi importo, brevetti, proprietà intellettuale, materie ricadente nella competenza del tribunale delle imprese, diritto industriale e societario, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

Spese vive:**Servizio di invio delle convocazioni tramite servizio postale**

- gratis per convocazioni tramite PEC fornite dalla Parte Istante;
- € 12+Iva per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale A/R;
- € 20+Iva per il servizio di invio ciascuna raccomandata internazionale R/R
- a partire da € 50 + Iva spedizioni a mezzo corriere DHL

Servizio di firma digitale per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma

- € 5+Iva per ciascuna firma e conservazione del verbale a norma CAD.

Servizio di rilascio copie

- € 5+Iva per ciascun documento.

La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante. L'adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Convocata. La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. La domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto già versato in caso di mancato pagamento della totalità dell'indennità dovuta.

Il primo incontro si svolge nella stessa giornata con la durata massima di due ore e non può essere prorogato in date successive. L'incontro che si dovesse protrarre oltre le due ore si intenderà come incontro successivo.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.

Nel corso del primo incontro il Mediatore illustrerà le ulteriori spese di mediazione dovute per gli incontri successivi in base ai criteri e alle tabelle seguenti regolate dal D.M. 150/2023 e le modalità di pagamento.

B. SPESE DI MEDIAZIONE IN CASO DI CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO E PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI (IMPORTI MINIMI APPLICATI DA ASSOCIAZIONE SR MEDIAZIONE E FORMAZIONE)

In caso di conciliazione al primo incontro di mediazione e quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione, le Parti sono tenute a versare le ulteriori spese di mediazione di cui alla tabella che segue (art. 30 del D.M. 150/2023), corrispondenti agli importi minimi inderogabili applicati dall' O. d. M. dei relativi scaglioni di valore della Tabella A del D.M. 150/2023.

| Tabella A del D.M. 150/2023 al netto delle spese di mediazione già corrisposte per il primo incontro | Spese di Mediazione per gli incontri successivi al primo | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Materie obbligatorie, delegate dal giudice e per clausola contrattuale ⁴ | | Materie volontarie | |
| | Minimi IVA esclusa | Minimi IVA inclusa | Minimi IVA esclusa | Minimi IVA inclusa |
| Fino a € 1.000 | € 16 | € 19,52 | € 20 | € 24,40 |
| Da € 1.001 a € 5.000 | € 32 | € 39,04 | € 40 | € 48,80 |
| Da € 5.001 a € 10.000 | € 136 | € 165,92 | € 170 | € 207,40 |
| Da € 10.001 a € 25.000 | € 256 | € 312,32 | € 320 | € 390,40 |
| Da € 25.001 a € 50.000 | € 480 | € 585,60 | € 600 | € 732,00 |
| Da € 50.001 a € 150.000 e indeterminabile | € 824 | € 1.005,28 | € 1.030 | € 1.256,60 |
| Da € 150.001 a € 250.000 | € 1.064 | € 1.298,08 | € 1.330 | € 1.622,60 |
| Da € 250.001 a € 500.000 | € 1.864 | € 2.274,08 | € 2.330 | € 2.842,60 |
| Da € 500.001 a € 1.500.000 | € 2.984 | € 3.640,48 | € 3.730 | € 4.550,60 |
| Da € 1.500.001 a € 2.500.000 | € 3.544 | € 4.323,68 | € 4.430 | € 5.404,60 |
| Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 5.064 | € 6.178,08 | € 6.330 | € 7.722,60 |
| Oltre € 5.000.000 | 0,16% | 0,16% + IVA | 0,2 % | 0,2% + IVA |

Con l'accordo delle Parti, per mediazioni di particolare complessità, possono essere applicati importi diversi dalla tabella di cui sopra nel limite dei valori minimi dello scaglione successivo.

C. MAGGIORAZIONI IN CASO DI CONCILIAZIONE E COMPLESSITÀ

In caso di conciliazione al primo incontro o in incontri successivi al primo, le spese di mediazione riportate nella tabella precedente sono soggette ai seguenti aumenti da corrispondere alla conclusione della procedura per la consegna del verbale finale di mediazione (art. 30 del D.M. 150/2023).

Maggiorazioni per conciliazione nelle cd. “materie obbligatorie”, per le mediazioni delegate dal giudice e per clausola contrattuale

| Valore della lite | Per conciliazione al primo incontro | | Per conciliazione agli incontri successivi | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | + 10% IVA esclusa | + 10 % IVA inclusa | + 25 % IVA esclusa | + 25% IVA inclusa |
| Fino a € 1.000 | € 6,40 | € 7,81 | € 16,00 | € 19,53 |
| Da € 1.001 a € 5.000 | € 12,80 | € 15,62 | € 32,00 | € 39,04 |
| Da € 5.001 a € 10.000 | € 23,20 | € 28,30 | € 58,00 | € 70,76 |
| Da € 10.001 a € 25.000 | € 35,20 | € 42,94 | € 88,00 | € 107,36 |
| Da € 25.001 a € 50.000 | € 57,60 | € 70,27 | € 144,00 | € 175,68 |
| Da € 50.001 a € 150.000 e indeterminabile | € 96,00 | € 117,12 | € 240,00 | € 292,80 |
| Da € 150.001 a € 250.000 | € 120,00 | € 146,40 | € 300,00 | € 366,00 |
| Da € 250.001 a € 500.000 | € 200,00 | € 244,00 | € 500,00 | € 610,00 |
| Da € 500.001 a € 1.500.000 | € 312,00 | € 380,64 | € 780,00 | € 951,60 |
| Da € 1.500.001 a € 2.500.000 | € 368,00 | € 448,96 | € 920,00 | € 1.122,40 |
| Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 520,00 | € 634,40 | € 1.300,00 | € 1.586,00 |
| Oltre € 5.000.000 | + 10% sulle spese di mediazione | + 10% sulle spese di mediazione | + 25% sulle spese di mediazione | + 25% sulle spese di mediazione |

Maggiorazioni per conciliazione in tutte le materie del contenzioso civile e commerciale relative a diritti disponibili (cd. “materie volontarie”)

| Valore della lite | Per conciliazione al primo incontro | | Per conciliazione agli incontri successivi | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | + 10% IVA esclusa | + 10 % IVA inclusa | + 25 % IVA esclusa | + 25% IVA inclusa |
| Fino a € 1.000 | € 8,00 | € 9,76 | € 20,00 | € 24,40 |
| Da € 1.001 a € 5.000 | € 16,00 | € 19,52 | € 40,00 | € 48,80 |
| Da € 5.001 a € 10.000 | € 29,00 | € 35,38 | € 72,50 | € 88,45 |
| Da € 10.001 a € 25.000 | € 44,00 | € 53,68 | € 110,00 | € 143,20 |
| Da € 25.001 a € 50.000 | € 72,00 | € 87,84 | € 180,00 | € 219,60 |
| Da € 50.001 a € 150.000 e indeterminabile | € 120,00 | € 146,40 | € 300,00 | € 366,00 |
| Da € 150.001 a € 250.000 | € 150,00 | € 183,00 | € 375,00 | € 457,50 |
| Da € 250.001 a € 500.000 | € 250,00 | € 305,00 | € 625,00 | € 762,50 |
| Da € 500.001 a € 1.500.000 | € 390,00 | € 475,80 | € 975,00 | € 1.189,50 |
| Da € 1.500.001 a € 2.500.000 | € 460,00 | € 561,20 | € 1.150,00 | € 1.403,00 |
| Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 650,00 | € 793,00 | € 1.625,00 | € 1.982,50 |
| Oltre € 5.000.000 | + 10% sulle spese di mediazione | + 10% sulle spese di mediazione | + 25% sulle spese di mediazione | + 25% sulle spese di mediazione |

Maggiorazioni per complessità ed esperienza del mediatore

Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.M. 150/2023 in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta alla maggiorazione per la conciliazione, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

D. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE

Ai sensi dell'art. 29 del D.M. 150/2023, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'Organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

E. AGEVOLAZIONI FISCALI

Ai sensi del D.Lgs. 28/2010 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dell'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
- Un credito d'imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d'imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
- Un credito d'imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell'accordo di conciliazione.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato se è raggiunto l'accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall'esito della mediazione.

F. MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati tramite:

- bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Banca INTESA SANPAOLO
C/C intestato a SR STRANIERO RICCIO
IBAN: IT20W0306903516100000008857

Causale: È obbligatorio indicare nella causale del bonifico: per parte istante, il nominativo delle parti e la data di deposito dell'istanza; per il convocato, nominativo delle parti e numero di protocollo della procedura indicato nella convocazione

- carta di credito o bancomat presso le nostre sedi

L'avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica in sede di compilazione della domanda di mediazione e di adesione, è condizione necessaria per il rilascio dei verbali.

G. DATI DI FATTURAZIONE E CREDITO D'IMPOSTA

Le parti in mediazione devono indicare i dati per l'emissione della fattura al momento del deposito della domanda e dell'adesione.

Per accedere ai benefici previsti dal credito d'imposta regolati dal Decreto del Ministero della Giustizia del 1 Agosto 2023, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione - tramite una piattaforma messa a disposizione dal Ministero della giustizia in via di allestimento - la fattura emessa dall'Organismo (intestata al beneficiario), prova dell'avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.

A tal fine, l'Organismo emetterà fattura alle parti in mediazione che hanno effettuato i relativi pagamenti. Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l'accesso ai benefici previsti dal credito d'imposta.